

Unione Cinque Città
C.F. 90014080601

VERBALE PROCEDURA TELEMATICA
"CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SECONDA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE" -
CIG: 869714249F

SEDUTA PUBBLICA del 22/09/2021

Il giorno 22-09-2021 alle ore 10:18 in Piedimonte San Germano (FR), presso Piazza L. Sturzo, viene esperita la procedura telematica per la gara: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SECONDA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE".
La Commissione di gara, della suddetta procedura, è composta dai Signori:

Commissione Giudicatrice:

Nome e Cognome	Codice Fiscale
Dott. Marco DE SANTIS	DSMMRC64C14C034M
Avv. Manlio FORMICA	FRMMNL80H11F152N
Avv. Marika GIMINI	GMNMRK88H44I838B

Il Presidente della Commissione è il Dott. Marco DE SANTIS
Il Responsabile unico del procedimento è il Sig.ra Annamaria VERNILE
Il Responsabile della C.U.C. dell'Unione Cinquecittà : Dott. Sergio STACI
Sono presenti per le Ditte partecipanti i Signori:

- Raffaele Pia in rappresentanza della ditta AFI 88 srls
- Di Branco Rosino
- Turchetta Anna
- Ciacciarelli Virgilio entra alle ore 10:40
- Masullo Mauro entra alle ore 10:40

Funge da Segretario l' Avv. Marika GIMINI

Il Presidente fa presente che:

a seguito della Determinazione del Responsabile della C.U.C dell'Unione Cinquecittà n. 90/13 del 30 aprile 2021, è stata indetta la procedura aperta "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SECONDA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE" attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa;

La Commissione alla luce dell'istanza di autotutela inviata dalla ditta Pantanella Stefano datata 02/08/2021 decide di riprendere in esame la nota di esclusione di cui al verbale del 27/07/2021. Preliminarmente si rammenta che nella comunicazione di soccorso istruttorio di cui al verbale del 08/07/2021 era stata richiesta la prova dell'iscrizione nell'albo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni) e/o nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 93. La Commissione esaminata l'istanza conferma l'esclusione della ditta PANTANELLA STEFANO dandone tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti. A tal proposito protocolla presso il CUC dell'Unione Cinquecittà la nota motivata dell'esclusione della ditta Pantanella Stefano da inoltrare a mezzo pec al Rup per quanto di competenza; l'atto si allega al presente verbale.

Si procede allo sblocco telematico delle Buste Tecniche e, pertanto alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

L'offerta tecnica del partecipante Schiavone Claudia è stata aperta per la prima volta in data 22/09/2021 alle ore 10:56 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta tecnica		Non verificato
Eventuali documenti integrativi	Archivio Dichiarazione esecuzione lavori Planimetria dei locali	Non verificato

L'offerta tecnica del partecipante AFI 88 SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA è stata aperta per la prima volta in data 22/09/2021 alle ore 10:59 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

illegible signature *illegible signature* *illegible signature*

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta tecnica		Non verificato
Eventuali documenti integrativi	Nota esplicativa	Non verificato

L'offerta tecnica del partecipante MRC SRLS è stata aperta per la prima volta in data 22/09/2021 alle ore 11:03 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:



Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta tecnica		Non verificato
Eventuali documenti integrativi	Dichiarazione accesso (445/2000) Masullo (doc identità)	Non verificato

Alle ore 11:05 la seduta pubblica è chiusa.

SEDUTA RISERVATA

La Commissione continua in seduta riservata procedendo con la visione degli allegati programmando i prossimi incontri.
Alle ore 12:00 la seduta riservata è chiusa.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nome e Cognome		
Dott. Marco DE SANTIS	Presidente	
Avv. Manlio FORMICA	Commissario	
Avv. Marika GIMINI	Commissario	

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Marika GIMINI



10P3
22/09/2021

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SECONDA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA
ISTITUZIONE - COMUNE DI AQUINO COMUNICAZIONE ESCLUSIONE

Comunicazione del 22/09/2021- Seduta Pubblica

Alla luce dell'istanza di autotutela inviata dalla ditta Pantanella Stefano datata 02/08/2021 la Commissione decide di riprendere in esame la nota di esclusione di cui al verbale del 27/07/2021.

Preliminarmente si rammenta che nella comunicazione di soccorso istruttorio di cui al verbale del 08/07/2021 era stata richiesta (come da bando) la prova dell'iscrizione nell'albo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni) e/o nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 93.

Ciò premesso si sviluppano le seguenti riflessioni:

La fideiussione della A.F.I. A.F.I. - Associazione Famiglie Italiane Società di Mutuo Soccorso Previdenza e Assistenza presentata dalla ditta Pantanella Stefano è da considerarsi irregolare in quanto:

A) Non è una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 93

L'A.F.I. è una società di mutuo soccorso previdenza e assistenza è regolata dalla L. 15 aprile 1886, n. 3818 e s.m.i.è può esercitare nei confronti dei soci soltanto le attività previste (art.1):

“Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche”.

Le stesse non possono esercitare attività assicurativa in quanto “i decreti legislativi 17 marzo 1995, nn. 174 e 175, non contemplano più le società di mutuo soccorso nel novero degli enti autorizzati all'esercizio di attività assicurativa, con ciò escludendo definitivamente la possibilità di un tale esercizio da parte delle società in oggetto. Oggi, quindi, (...) l'attuale normativa preclude alle società di mutuo soccorso lo svolgimento di attività assicurativa (e non può più parlarsi di mutua assicuratrice minore in relazione ad una società che non svolge attività assicurativa). Si aggiunga che la società di mutuo soccorso esercita altre e diverse attività (previdenziali, assistenziali, culturali), il che rende ancor più improponibile la qualificazione della stessa come mutua assicuratrice”¹

¹ G.PETRELLI, *Natura giuridica e disciplina delle Società di mutuo soccorso*, Pubblicato in Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano 2005 pag. 38.

Pertanto la fideiussione dell'AFI sms non può essere considerata una fideiussione assicurativa.

B) Non è rilasciata da un intermediario autorizzato (confronta **GARANZIE FINANZIARIE: SUGGERIMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI BENEFICIARI** rilasciata da Banca Italia IVASS ANAC e AGCM)

L'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività

Nel dettaglio:

a) Intermediari bancari e finanziari

Fonti normative:

D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)

D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione)

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari)

Ai sensi del Testo Unico bancario (TUB), l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente a:

- Banche
- Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, cd. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza

b) Compagnie di assicurazione

Fonti normative

D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)

Le garanzie possono essere rilasciate dalle compagnie di assicurazione sotto forma di polizza fideiussoria. Quest'attività è riconducibile al ramo assicurativo danni n. 15 Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Se la garanzia è costituita sotto forma di polizza fideiussoria, è necessario controllare che la polizza sia stata emessa da:

- una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15
- Cauzione, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione 9 tenuto dall'IVASS. Queste compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell'IVASS;
- un'impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS - ossia senza una sede stabile). L'abilitazione può essere verificata negli appositi Elenchi 10 tenuti dall'IVASS e consultabili sul sito. La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all'Autorità di supervisione dello Stato di origine.

La AFI non risulta essere iscritta ad alcuno degli Albi - elenchi sopra indicati

C) APPARENTE INADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Dall'ultimo bilancio depositato presso il registro imprese riferito al 31/12/2017 il Capitale sociale della AFI ammonta ad Euro 225 e il totale del patrimonio netto ad Euro 1742.

D) MANCATA ALLEGAZIONE AUTODICHIARAZIONE POSSESSO POTERI DI IMPEGNARE IL GARANTE

Il bando richiede a corredo della polizza una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. iv. 445/2000 e ss.mm.ii. con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa - dichiarazione notarile inerente autenticazione di Firma

CONCLUSIONI

La Commissione conferma l'esclusione della ditta PANTANELLA STEFANO dal prosieguo della procedura. Si rinvia al RUP per quanto di competenza.

Piedimonte San Germano, 22/09/2021

Marco DE SANTIS



Mario FORMICA

MariKa GIMINI

